

Alla 14ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica Palazzo Madama Roma

# Memoria audizione di Assobioplastiche sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019)

### DIRETTIVA SINGLE USE PLASTIC PRODUCTS (SUP)

La Direttiva SUP prevede la riduzione (art. 4 e parte A dell'Allegato) e la messa al bando (art. 5 e parte B dell'Allegato) di taluni prodotti monouso di plastica (ad es. stoviglie, tazze per bevande, contenitori per alimenti, etc.). Essa va recepita **entro il 3 luglio 2021** (v. art. 17).

Lo strumento con cui in via ordinaria viene portato avanti il percorso di recepimento delle direttive UE è la legge annuale di delegazione europea, con la quale il Parlamento conferisce delega al Governo per il recepimento, tramite appositi decreti legislativi, delle direttive UE. Per quanto riguarda il recepimento della direttiva SUP, il riferimento è al disegno di legge di delegazione europea 2019 (AS 1721), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2019 e attualmente all'esame del Senato (assegnato alla XIV Commissione – Politiche dell'Unione Europea).

Tale d.d.l. di delegazione europea 2019 menziona infatti la direttiva SUP tra quelle da recepire (v. Allegato A, punto n. 17), senza tuttavia prevedere principi e criteri direttivi specifici di recepimento. Non è chiaro, dunque, quale spazio applicativo sia riservato ai manufatti in bioplastica. A tal riguardo, occorre considerare (per maggiori dettagli si v. l'ALLEGATO) che la direttiva SUP contiene una definizione specifica di "plastica biodegradabile" (art. 3, n. 16) e che le c.d. bioplastiche (biodegradabili e compostabili certificate EN 13432), sono uno dei prodotti fondamentali della bioeconomia e della chimica verde, su cui l'Italia è leader in Europa.



Va al riguardo ricordato che <u>anche nella presente legislatura il ruolo dei manufatti compostabili ha trovato espresso riconoscimento</u><sup>1</sup>, da ultimo in quelle norme che esentano i manufatti compostabili certificati EN 13432 dalla "Plastic Tax" nonché riconoscono alle imprese del settore <u>crediti di imposta nella misura del 10%</u> delle spese sostenute per "l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002". Peraltro, <u>il Legislatore nazionale già da tempo, in modo lungimirante, aveva trainato lo sviluppo dei manufatti in bioplastica</u> e delle aziende nazionali ed europee che operano in tale settore, in stretta connessione con la filiera del riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani (compostaggio, con o senza la previa digestione anaerobica per la produzione di biogas). Si citano a tal riguardo:

- art. 182 ter codice ambiente (d.lgs n. 152/2006): si prevede che possano essere utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti organici esclusivamente sacchetti in plastica biodegradabile e compostabile (o di carta certificati anch'essi EN 13432);
- artt. 226 bis e ter codice ambiente (d.lgs n. 152/2006): si prevede che possano essere utilizzati esclusivamente shopper monouso in plastica biodegradabile e compostabile (o riutilizzabili in plastica tradizionale) e sacchetti ortofrutta in plastica biodegradabile e compostabile, con contenuto minimo di materia prima rinnovabile (60% dal 1.1.2021);
- CAM ristorazione collettiva (DM 25 luglio 2011, punto 5.5.2, v. oggi DM 10.3.2020, punti 4 e 5): si prevede l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri monouso compostabili, laddove non sia possibile il ricorso alle stoviglie riutilizzabili;
- fertilizzanti/ammendanti d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 (Allegato 6, punto 3): si incentiva l'utilizzo di film per pacciamatura biodegradabili in suolo;
- Legge di delegazione europea 2018 (art. 16 lett. g ed h L. 117/2019): si prevede che tutti i manufatti compostabili siano raccolti e riciclati assieme all'umido domestico.

Dunque, anche nell'attuale legislatura (così come in quelle passate), si è puntato in modo lungimirante su alcune applicazioni dei manufatti compostabili (in grado di risolvere specifici problemi) e a maggior ragione appare opportuno puntare oggi su detti manufatti nel momento in cui il recepimento della SUP, che mette al bando talune tipologie di prodotti monouso in plastica tradizionale, può determinare un forte impatto su un settore (quello delle stoviglie monouso) di grande rilevanza per l'industria italiana. L'intero comparto nazionale vale circa 1 miliardo di euro come giro d'affari complessivo e vede l'impiego diretto di circa 3.000 persone<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> art. 1, comma 802, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto l'art. 226 quater nel d.lgs. n. 152/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> norme sui MACSI (manufatti in plastica a singolo impiego); legge di bilancio 2020 – L. n. 160/2019, commi 634 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> legge di bilancio 2020 – L. n. 160/2019, commi 653 ss. L. n. 160/2019 cit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> dati Promo – Unionplast Federazione Gomma Plastica.



Per cui si auspica di poter portare avanti un percorso di accompagnamento alla riconversione industriale che coniughi ambiente, da un lato, e tutela del settore industriale nazionale, dall'altro, in continuità con le cit. scelte effettuate da questo Parlamento in particolare sul credito di imposta per le aziende che riconvertono le produzioni sui prodotti compostabili.

In conclusione, sarebbe *particolarmente auspicabile ed opportuno* che il Parlamento desse al Governo indicazioni specifiche sulle modalità di recepimento della SUP, inserendo nel cit. d.d.l. di delegazione europea 2019 <u>principi e criteri direttivi ad hoc</u> per il suo recepimento, <u>in modo da chiarire lo spazio applicativo riservato ai manufatti in bioplastica</u> (sulle specifiche argomentazioni giuridiche al riguardo vedi ALLEGATO), <u>in continuità con la lungimirante normativa nazionale sopra cit.</u>, <u>compresa quella approvata nella presente legislatura, e come richiesto anche dalla grande distribuzione organizzata</u> che si è già riposizionata sulle stoviglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili <sup>5</sup>.

Si consideri, poi, che le sollecitazioni per il passaggio ai prodotti compostabili provengono anche dai soggetti pubblici, come gli enti locali (v. le numerose ordinanze di riduzione del consumo dei tradizionali prodotti monouso) e i gestori dei servizi di ristorazione collettiva (mense, scuole, ospedali, etc.). Si segnala ad es. il caso di Milano ristorazione, società del Comune di Milano che garantisce il servizio di ristorazione a favore di nidi d'infanzia, scuole pubbliche, case di riposo, etc., che dal 2012 ha ridotto l'uso della plastica tradizionale introducendo l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o compostabili<sup>6</sup>.

Questo infatti consentirebbe agli operatori del settore di poter continuare a programmare nel nostro Paese gli <u>investimenti necessari per mantenere produzioni e livelli occupazionali</u>, consolidando in tal modo un importante settore della nostra economia che altrimenti vedrebbe una massiccia importazione di prodotti in particolare dai Paesi asiatici.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> cfr. ad es. <a href="https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=21910">https://www.horecanews.it/marca-2020-le-novita-sostenibilidia-ilin/</a>

<sup>6</sup>https://www.milanoristorazione.it/files/Area Stampa/Comunicati stampa 2018/CS%20%20PACKAGING%20L%E2 %80%99ULTIMA%20SFIDA%20DI%20MILANO%20RISTORAZIONE%20%C3%88%20LA%20SOSTENIBILIT%C 3%80%2012-04-2018.pdf e https://www.milanoristorazione.it/filmato-convegno/4-notizie-ed-eventi/news/690-milanoristorazione-introduce-i-piatti-biodegradabili-e-compostabili?iii=1561966563709



#### **ALLEGATO**

Memoria audizione di Assobioplastiche sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019) DIRETTIVA SINGLE USE PLASTIC PRODUCTS (SUP)

#### **Premessa**

Il presente allegato, avendo ben presente che nella SUP (come del resto nella direttiva shopper 720/2015) la definizione (generale) di plastica riguarda anche la bioplastica, intende mostrare come in detta Direttiva vi sia comunque uno spazio applicativo per le bioplastiche, sia in ottica ambientale, che di sicurezza e igiene alimentare. La definizione generale di plastica infatti non è l'unico elemento da tener presente, venendo altresì in considerazione sia la definizione specifica di plastiche biodegradabili (cui si accompagna un regime giuridico ad boc, altrimenti la definizione sarebbe inutiliter data), sia quella di plastiche oxo-degradabili, vietate proprio in quanto non biodegradabili/compostabili. Resta fermo che la logica della SUP non è quella della sostituzione 1:1 delle plastiche con le bioplastiche, dovendosi ridurre tutti i prodotti monouso, compresi quelli in bioplastica, che mantengono tuttavia un loro ruolo in particolari condizioni che dovranno essere precisate dal Legislatore nazionale in sede di recepimento.

## Argomentazioni

- la SUP intende promuovere la transizione verso l'economia circolare (art. 1) e le bioplastiche sono uno dei simboli della bioeconomia e della chimica verde, e quindi di tale transizione (considerando 40 direttiva 851/2018);
- i prodotti in plastica biodegradabile e compostabile **non sono tra i** "the most found single-use plastics products" rinvenuti dispersi nell'ambiente, su cui solo concentra i propri sforzi il Legislatore europeo con la SUP (considerando 8);
- la SUP fa proprio il principio di differenziazione delle misure di riduzione in base al diverso impatto ambientale dei singoli prodotti (considerando 14 e art. 4) e attribuisce rilevanza giuridica positiva alle proprietà di biodegradazione;
- la SUP vieta i prodotti in plastica oxo-degradabile (art. 5) in quanto privi delle caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità ["as this type of plastic does not properly biodegrade and (...) is not compostable (...)", considerando 16] per cui tale divieto non





può ovviamente estendersi a quei prodotti (le bioplastiche) che invece posseggono queste caratteristiche;

- la SUP contiene una definizione di "biodegradable plastic" (art. 3, n. 16) autonoma e distinta tanto da quella di plastica tradizionale (art. 3, n. 1), quanto da quella di plastica oxo-degradabile (art. 3, n. 3). Lo scopo è quello di consentire l'applicazione del principio di differenziazione delle misure di riduzione in base al diverso impatto ambientale dei singoli prodotti (rilevando a tal fine le proprietà di biodegradazione) e di distinguere i prodotti oxo-degradabili vietati, da quelli biodegradabili consentiti. Non avrebbe infatti senso aver vietato i prodotti in plastica oxo-degradabile proprio in quanto non biodegradabili, se poi gli stessi prodotti biodegradabili finissero per essere vietati al pari di quelli oxo-degradabili;
- la SUP obbliga gli Stati a salvaguardare, nelle normative di recepimento, le esigenze di "food hygiene and food safety" (art. 11, secondo par.) e le bioplastiche rappresentano soluzioni in grado di conciliare ambiente avendo un efficiente circuito di gestione e riciclo a fine vita e sicurezza alimentare (non essendo sempre possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili, tanto è vero che nella stessa SUP la promozione di tali alternative incontra il limite del "where possible", par. 2 cit.);
- la SUP riserva uno spazio applicativo alle bioplastiche, sia in ottica ambientale (principio di differenziazione delle misure in base al diverso impatto dei singoli prodotti e agli LCA), sia in ottica di sicurezza e igiene alimentare.
- Questo non significa in alcun modo, si badi bene, sposare la logica della sostituzione 1:1 delle plastiche con le bioplastiche. Tutti i prodotti monouso, compresi quelli in bioplastica, devono essere significativamente ridotti (come già avvenuto con gli shopper in cui detta riduzione è stata di circa il 50%). Significa semplicemente che nel doveroso spostamento delle produzioni e dei consumi verso i prodotti riutilizzabili, non può disconoscersi, in certe condizioni (si pensi ad es. alla ristorazione collettiva), un ruolo per prodotti monouso con un ben definito ed efficace circuito di riciclo, in grado di coniugare ambiente (compresa la gestione della FORSU) e sicurezza igienico/alimentare. Spetterà ai singoli Legislatori nazionali, in sede di recepimento della SUP, fissare le condizioni di utilizzo dei prodotti monouso in bioplastica, tenendo ben presente che la logica non è appunto quella della sostituzione 1:1 delle plastiche con le bioplastiche.

